



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa del senatore ZANDA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013**

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare

ONOREVOLI SENATORI. – Periodicamente, in coincidenza di casi specifici che evidenziano limiti o lacune dell'ordinamento vigente, torna di attualità il dibattito sulla riforma dell'immunità parlamentare e, in particolare, sul sistema delle garanzie costituzionali più idoneo a tutelare la libertà del mandato parlamentare di cui all'articolo 67 della Costituzione.

La questione, come è noto, era già stata affrontata dal Parlamento con la riforma del 1993 (legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3) che ha eliminato, in sostanza, l'autorizzazione a procedere voluta dai padri costituenti, delineando un regime di garanzie fondato su: l'insindacabilità delle opinioni espresse (*intra moenia ed extra moenia*) nell'esercizio della funzione parlamentare; il libero esercizio dell'azione penale da parte della magistratura nei confronti di parlamentari; l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'applicazione di misure restrittive della libertà di particolare intensità e, in specie, per gli arresti, fuori dai casi di flagranza di reato, per le perquisizioni e per le intercettazioni telefoniche. L'intenzione del legislatore costituente del 1947 e del 1993 era quella di conciliare, in misura diversa, il principio costituzionale di eguaglianza dinanzi alla legge (che in uno Stato di diritto non ammette deroghe immotivate) con la altrettanto consistente necessità di salvaguardare l'autonomia e la libertà del potere legislativo dinanzi a eventuali abusi del potere giudiziario.

Dal 1993 l'esperienza e la prassi attuativa dell'immunità parlamentare hanno fatto emergere in numerose circostanze l'esigenza di definire con maggiore chiarezza gli ambiti

di intervento del Parlamento e difesa della necessaria autonomia dei componenti delle Assemblee della Camera e del Senato e, contemporaneamente, di evitare la proposizione di soluzioni parziali e controverse, se non manifestamente illegittime, quali quelle dei cosiddetti «lodi» a tutela delle alte cariche dello Stato.

Inoltre, la modifica in senso maggioritario della rappresentanza parlamentare, particolarmente significativa a seguito della riforma della legge elettorale del 2005, ha posto con forza il problema di come sottrarre le decisioni delle Camere in materia di autorizzazione a procedere agli automatismi delle logiche di maggioranza, al fine di restituire al sindacato parlamentare la sua funzione propria: l'accertamento dell'eventuale sussistenza di un *fumus persecutionis* e il giudizio sulla ragionevolezza delle misure proposte dall'autorità giudiziaria in relazione alle esigenze di integrità del Parlamento.

A tal fine il disegno di legge costituzionale che qui viene proposto prevede che l'autorità giudiziaria, quando ritenga di sottoporre un membro del Parlamento a perquisizione personale o domiciliare, ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, a sequestro di corrispondenza e a misure restrittive della libertà personale, nonché per mantenerlo in detenzione, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, debba darne immediata comunicazione alle Camere di appartenenza.

Il presente disegno di legge costituzionale prevede che entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, la Camera possa negare l'autorizzazione con deci-

sione assunta non più a maggioranza semplice, ma dei due terzi dei suoi componenti.

Infine, per evitare gli effetti distruttivi dovuti all'inerzia parlamentare che talvolta (con colpa o dolo) si è protratta in misura assolutamente scandalosa sino a comprimere

consistentemente l'efficacia di importanti e delicate indagini giudiziarie, è anche previsto che, decorso il termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si deve intendere concessa.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

## Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, la Camera di appartenenza può negare, con decisione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'autorizzazione all'adozione dei provvedimenti citati. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende concessa».